



Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lamezia Terme (CZ)

Verbale n. 18 del 04/04/2022

Oggi quattro aprile 2022, si è riunito il Collegio dei Revisori in videoconferenza dalle rispettive sedi, nominato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 44 del 27 aprile 2021 e così composto:

- Dott. Rocco Nicita - Presidente, presente
- Dott.ssa Lina Cortale - Membro, presente
- Dott. Claudio Dinallo - Membro, presente

con il seguente ordine del giorno:

- Programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024.

Il Collegio, dopo aver svolto gli approfondimenti ed i riscontri di legge, sia individualmente sia collegialmente in data odierna, al termine dell'istruttoria svolta, esprime il parere n. 17/2022 (allegato 1), da sottoscrivere digitalmente e depositare agli atti dell'Ente unitamente al presente verbale.

Non essendoci altri argomenti da trattare, si termina la riunione, previa stesura e lettura del presente verbale da sottoscrivere digitalmente e conservare agli atti del Consiglio regionale.

Firma digitale

Il Collegio

Dott. Rocco Nicita - Presidente

Dott.ssa Lina Cortale - Componente

Dott. Claudio Dinallo - Componente



Allegato 1) al Verbale n. 18 del 04/04/2022

Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lamezia Terme (CZ)

PARERE N. 17 DEL 04/04/2022

OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno del personale per le annualità 2022-2024

Richiamati:

- l'art. 6, D.Lgs. n.165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs.n.75/2017, *"... Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ... Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente ... Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale";*
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *"Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica";*
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a*



qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;

- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

Preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...);”;*
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“... per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;*
- l'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, convertito nella legge n.58/2019 che prevede *“... i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione ...”;*



- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020¹) avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);
- il parere della RGS prot. n. 12545 del 15 gennaio 2021;
- il d.l. 152/2021, come convertito dalla Legge n. 233/2021;
- la deliberazione del Commissario Prefettizio , n. 91 dell’8 luglio 2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;
- la deliberazione di Consiglio comunale, n. 7, del 30 novembre 2021 con cui è stato approvato l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri;
- la circolare n.4/2022 della Ragioneria generale dello Stato (MEF).

Considerato che gli Enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d’anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

Vista la nota, a firma del Dirigente del Settore Bilancio, di trasmissione della proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 393 del 16 marzo 2022 ,avente ad oggetto *“Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2022-2024. Dichiarazione di assenza di esuberi e ridefinizione della dotazione organica”*, ricevuta, in via preventiva, a mezzo posta elettronica ordinaria il 25 marzo 2022 e, successivamente, tramite posta elettronica certificata in data 02 aprile 2022;

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione avente ad oggetto *“Programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024”*;

Preso atto che dalla proposta esaminata, unitamente agli allegati, emerge che:

- il Segretario Generale dell’ Ente, dott.ssa Carmela Chiellino, ha attestato nell’ambito di propria competenza l’assenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale per esigenze funzionali, giusta nota n. 5320/Prot. del 21 gennaio 2022 (cfr. attestato);
- la Dirigente , avv.ta Alessandra Belvedere, ha attestato nell’ambito di propria competenza l’assenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale per esigenze funzionali, giusta nota n. 5471/Prot. del 21 gennaio 2022 (cfr. allegato);
- la Dirigente ,dott.ssa Nadia Aiello, ha attestato nell’ambito di propria competenza l’assenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale per esigenze funzionali, giusta nota n. 5550/Prot. del 21 gennaio 2022 (cfr. allegato);
- il Dirigente ,dott. Gianfranco Molinaro, ha attestato nell’ambito di propria competenza l’assenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale per esigenze funzionali, giusta nota n. 23248/Prot. del 17 marzo 2022 (cfr. allegato);

¹ Entrato in vigore in data 20/04/2020



- il Dirigente ,dott. Maurizio Marino, ha attestato nell'ambito di propria competenza l'assenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale per esigenze funzionali, giusta nota n. 8496/Prot. dell'1 febbraio 2022 (cfr. allegato);
- il Dirigente ,Ing. Francesco Esposito, ha attestato nell'ambito di propria competenza l'assenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale per esigenze funzionali, giusta nota n. 7542/Prot. del 27 gennaio 2022 (cfr. allegato);
- il Dirigente , Ing. Antonio Califano, ha attestato nell'ambito di propria competenza l'assenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale per esigenze funzionali, giusta nota n. 6508/Prot. del 26 gennaio 2022 (cfr. allegato);
- la Dirigente ,dott.ssa Paola Amato, ha attestato nell'ambito di propria competenza l'assenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale per esigenze funzionali, giusta nota n. 5543/Prot. del 21 gennaio 2022 (cfr. allegato);
- il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, il rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 e il bilancio consolidato dell'esercizio 2020, sono stati inviati alla BDAP;
- l'incremento consentito della spesa per assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2022-2024 ascende ad euro 5.057.692,27 (**allegato A**);
- sulla base della normativa attualmente vigente , con particolare riferimento all'art. 3, comma 5 del D.L.n.90/2014, così come modificato dall'art. 14 bis del D.L. 4/2019 convertito con modificazione nella L.n.26/2019, **la capacità assunzionale complessiva per l'anno 2022 è pari ad euro 1.839.343,03 (cfr. all. B) , e deriva da:**
 - Residua capacità assunzionale 2015 (da cessazioni 2014) è pari a **euro 172.200,54;**
 - Residua capacità assunzionale 2016 (da cessazioni 2015) è pari a **euro 101.452,60;**
 - Residua capacità assunzionale 2017 (da cessazioni 2016) è pari a **euro 242.745,46;**
 - Residua capacità assunzionale 2018 (da cessazioni 2017) è pari a **euro 287.990,93;**
 - Residua capacità assunzionale 2019 (da cessazioni 2018) è pari a **euro 1.177.704,74;**
 - Meno budget utilizzato di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 281/2020 , è pari a **euro 72.819,97;**
 - Meno budget utilizzato di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 15 luglio 2021, è pari a **euro 69.931,26.**

Rilevato che:

- il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, pari alla media del triennio 2011/2013, risulta pari a euro 13.748.758,72 ;
- il limite di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n.34/2019 relativo alla spesa massima teorica per dimensione demografica, si attesta ad euro 12.417.543,74 (**allegato A**);
- la spesa consuntiva 2020, nel rispetto del suddetto limite, è stata pari a euro 7.359.851,47;
- il limite di spesa di cui all'art.9, comma 28 del D.L. 78/2010, così come modificato dal D.L. 113/2016 convertito nella legge n.160/2016, ovvero , la spesa complessiva per il personale a



tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 pari ad euro 741.473,00 (cfr. **allegati I-L e M**);

- il Comune di Lamezia Terme si colloca nella fascia demografica di cui alla lett. g) (popolazione da 60.000 a 249.999) della tabella 1 del D.M del 17 marzo 2020;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2020) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2018 – 2019 – 2020) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2020) si attesta al 15,01% , al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27,60% (cfr. **allegato A - nonché i dati in BDAP e Ministero Interno -Finanza Locale**);

Rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- il TURNOVER (resti assunzionali) disponibile pari a euro **1.839.343,04** risulta superiore all'importo di euro 1.269.384,00 identificato come maggiore spesa, pertanto sarebbe possibile utilizzare tale importo anche in deroga ai valori limite annuali di cui alla tabella 2) del decreto attuativo, in ogni caso entro i limiti massimi consentiti dal valore soglia di riferimento di cui alla tabella 1) dell'art. 4 del medesimo decreto;
- la spesa pre-consuntiva 2021, nel rispetto del suddetto limite, così come attestato dal Dirigente del Settore Risorse Umane è pari a euro 6.868.867,15 oltre IRAP pari ad euro 440.546,14 (**allegato N**);

Rilevato che nello schema del redigendo bilancio di previsione 2022/2024 la spesa di personale complessiva a tempo indeterminato stanziata per le tre annualità è pari , rispettivamente, ad euro 8.743.212,25, euro 8.241.319,43 ed euro 8.211.872,54, al netto dell' IRAP, abbondantemente sotto il limite di spesa massima teorica che si attesta ad euro 12.417.543,74 (cfr. relazione istruttoria e allegato A);

Rilevato altresì che nello schema del redigendo bilancio di previsione 2022/2024 è stata prevista una spesa per lavoro flessibile come segue:

- di euro 176.874,96 per l'anno 2022 (cfr.: relazione istruttoria, allegato I)e attestato dirigente);
- di euro 62.878,26 per l'anno 2023 (cfr.: relazione istruttoria, allegato L) e attestato dirigente);
- di euro 62.878,26 per l'anno 2024 (cfr.: relazione istruttoria, allegato M) e attestato dirigente).

Preso atto che l'Ente, per tutto quanto sopra esposto:

- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta la normativa vigente per i Comuni per assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato;

Tenuto conto che il D.L. n.113/2016, all'art. 9, comma 1-quinquies, prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato , nonché in caso di mancata trasmissione dei dati alla BDAP, **l'Ente incorre nella**



sanzione, che preclude ogni possibilità di “procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E’ fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”.

Precisato che l’attuazione del piano del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024, è oggettivamente collegata all’approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria per lo stesso triennio (documento unico di programmazione e bilancio di previsione 2022-2024);

Visti i pareri di regolarità tecnico-contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, nonché la relazione istruttoria a firma della dirigente del settore economico-finanziario;

Esaminata in particolare la dichiarazione di attestazione di copertura finanziaria, a firma della Dirigente del Settore Economico-Finanziario, che risulta declinata guardando oltre i dati di bilancio consolidati (allegato “N”) ;

Il Collegio

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto,

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024, così come previsto con la proposta di deliberazione , consente di rispettare:

- Il limite di spesa di cui al comma 557-quater dell’art. 1 della legge 296/2006 per il triennio 2022/2024 ;
- il limite di spesa di all’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019;
- Il limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28 del D.L.n.78/2010 per il triennio 2022/2024;
- le disposizioni attualmente vigenti di cui all’art. 3, comma 5 del D.L.90/2014 per le assunzioni a tempo indeterminato;
- le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs.n.165/2001, così come modificato dal D.Lgs.n.75/2017;
- il limite di spesa cui all’art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

accerta altresì che:

- la spesa di personale , inclusa quella derivante dal PTFP, risulta stanziata e trova copertura nel redigendo bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;
- il rapporto tra la spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (esercizio 2020) e le entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2018-2020) , al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità relativo all’ultima annualità considerata, si attesta al 15,01%, abbondantemente sotto il valore soglia di massima spesa del personale che corrisponde al 27,60%;



- la rigidità strutturale dell' Ente con riferimento al volume di entrate correnti "vincolato" per il ripiano del disavanzo , per la copertura della spesa di personale e per il rimborso delle rate dei mutui e per gli interessi, si attesta al 38,00% circa, a fronte di un valore dell'indicatore che nelle regioni del Sud si attesta tra il 40% e il 45% e nelle regioni del Centro Italia e del Nord tra il 30% e il 40%;

Preso atto altresì che sulla base dell'incremento consentito della spesa nel triennio 2022-2024 pari a euro 5.057.692,26 (cfr. allegato A), si intende procedere:

- nell'anno 2022 : ad assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato e ad un incremento dell'orario di lavoro per i profili elencati nell'allegato **F**), **generanti un costo che si attesta ad euro 812.649,35, vale a dire il 16,06% dell'incremento consentito;**
- nell'anno 2023: ad assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato per i profili elencati nell'allegato **G**) , **comportanti un costo che si attesta ad euro 190.520,77, pari al 4,48% della residua capacità assunzionale 2022;**
- nell'anno 2024: non sono previste assunzioni di personale a tempo indeterminato (cfr. allegato H);

Tenuto conto :

- dell'andamento della consistenza del fondo di cassa nel triennio 2019-2021;
- del risultato di competenza (saldo W1) del rendiconto dell'esercizio 2020;
- dell'equilibrio di bilancio (saldo W2) del rendiconto dell'esercizio 2020;

Visti :

- la delibera di Giunta Comunale ,n. 62, del 28 febbraio 2022, avente ad oggetto" Accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali . Variazione d'urgenza". Bilancio 2021-2023- annualità 2022;
- lo schema di decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, approvato dalla Conferenza Stato- città ed autonomie locali nella seduta del 31 marzo 2022, avente ad oggetto " Riparto del fondo di cui all'art. 1, comma 565 della legge n. 234/2021 e s.m.i.;
- il prospetto degli equilibri dello schema di bilancio 2022-2024;

assevera

il durare dell'equilibrio pluriennale di bilancio, che deve essere necessariamente ossigenato dal mantenimento negli anni di un volume di entrate correnti tale da poter sorreggere non solo l'aumento della spesa di personale , ma anche quella ulteriore derivante:

- dal rimborso delle rate dei mutui e per gli interessi;
- dalla quota di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario;
- dalla quota di disavanzo da ricostituzione FAL per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021;
- dalla quota di disavanzo di gestione da rendiconto 2020 (cfr. delibera assestamento bilancio 2021-2023);



- dall'eventuale peggioramento del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, rispetto all'esercizio precedente, derivante dallo stralcio di cartelle esattoriali fino ad euro 5.000,00 (art. 4, comma 4, del dl/41/2021);
- dall'eventuale ulteriore obbligo di accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali ;
- dall'eventuale obbligo di appostamento di accantonamenti al Fondo perdite società partecipate;
- dalle passività potenziali e/o sussistenza di debiti fuori bilancio;
- dall'esito dell'istruttoria relativa agli accertamenti sui rendiconti 2018 e 2019, pendente presso la Corte dei conti Sezione di controllo per la Calabria.

04 aprile 2022

Firma digitale Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Rocco Nicita - Presidente
Dott.ssa Lina Cortale - Componente
Dott. Claudio Dinallo - Componente